

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2001

relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini in Italia nel 2000

[notificata con il numero C(2001) 1613]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2001/486/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio ⁽¹⁾ che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare gli articoli 6 e 9,vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) In Italia si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini nel 2000. L'insorgere di tale malattia rappresenta un grave pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario. Al fine di evitare la propagazione della malattia e contribuire alla sua eradicazione, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.
- (2) Dopo aver confermato ufficialmente la presenza della febbre catarrale degli ovini, le autorità italiane hanno notificato di aver adottato le misure elencate all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, adeguate alla specificità epidemiologica della febbre catarrale degli ovini.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.
- (5) È opportuno precisare l'espressione «l'indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e definire ulteriormente le spese di distruzione, pulizia, disinfezione e

disinsettizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia può ottenere un contributo finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nell'ambito delle misure di eradicazione dei focolai di febbre catarrale degli ovini manifestatisi nel 2000.

Articolo 2

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è erogata sulla base dei:

- documenti giustificativi prodotti dall'Italia concernenti l'indennizzo rapido ed adeguato dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinsettizzazione e la disinfezione dell'azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati,
- risultati dei controlli della Commissione di cui all'articolo 3.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui sono stati abbattuti e distrutti ovini e una relazione finanziaria.

La relazione finanziaria tiene conto delle categorie degli animali distrutti o abbattuti e distrutti in ciascuna azienda a causa della febbre catarrale degli ovini. Tali relazioni sono fornite su supporto informatizzato secondo il modello e il formato richiesti dalla Commissione.

3. I documenti giustificativi relativi alle misure adottate durante il periodo indicato all'articolo 1 sono trasmessi entro il 30 giugno 2001.

4. Ai fini della presente decisione, per «l'indennizzo rapido ed adeguato», si intende il risarcimento degli animali entro 90 giorni dal loro abbattimento al valore immediatamente precedente il momento in cui sono colpiti dalla malattia; per «spese per la distruzione, la pulizia, la disinfezione e la disinsettizzazione» si intendono le spese per l'acquisto, IVA esclusa, di prodotti destinati alla pulizia, alla disinfezione e alla disinsettizzazione delle aziende colpite e le spese inerenti a servizi di distruzione delle carcasse.

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽³⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 3

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco per accertarsi dell'applicazione delle misure e delle spese sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
